

N° R.G. 23 / 2008

Sentenza
Cronologico

11 / 2008

11 / 2008



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione 2^a civile**

composto dai signori magistrati

dott.	QUATRARO Bartolomeo	Presidente
dott.	VITIELLO Mauro	Giudice
dott.	FONTANA Roberto	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

FATTO

Con ricorso depositato il 21/03/2008 il signor
B. [redacted] nato a **[redacted]**
dichiarato fallito da questo Tribunale con sentenza in data 22/04/1991
nella sua qualità di
 imprenditore individuale
 socio illimitatamente responsabile
della ditta Bar **[redacted]**

ha richiesto a questo Tribunale la propria riabilitazione civile ai sensi degli articoli 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n° 267 (Legge Fallimentare)

DIRITTO

Va opportunamente premesso che con sentenza del 27 febbraio 2008, depositata il 13 marzo 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 142 della Legge 267/1942 (ante novella), nella parte in cui statuiva che le incapacità personali derivate all'imprenditore dalla sua dichiarazione di fallimento, cessassero con la concessione della riabilitazione, anziché dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento. La suddetta dichiarazione di incostituzionalità comporta, quindi, che non si possa più radicare il (vecchio) procedimento di riabilitazione, disciplinato dal (vecchio) articolo 144 Legge Fallimentare, per ottenere, con sentenza costitutiva, la cessazione degli effetti personali derivati dalla dichiarazione di fallimento, in quanto questa cessazione deriva automaticamente dalla data e per effetto della definitività del decreto di chiusura della procedura.

Ciò però non fa venire meno "l'interesse" dell'ex fallito ad ottenere una sentenza dichiarativa della cessazione di tali effetti, che costituisca "titolo" per ottenere:

- a) la cancellazione del suo nome dal registro previsto dal vecchio art. 50 L. F. e dal casellario

- b) l'iscrizione di tale sentenza nel registro delle imprese (vecchio art. 142 L. F.
- c) l'estinzione del reato di bancarotta semplice e, se vi é condanna, la cessazione dell'esecuzione e degli effetti dello stesso reato (art. 241 L.F.)

P O M

il Tribunale di Milano sezione seconda civil

IL CASO.it

accertato che il fallimento del signor

B [redacted] nato a [redacted]
é stato chiuso con decreto in data 15/03/2007
divenuto definitivo in data 14/04/2007

D I C H I A R A

- 1- che da quest'ultima data sono cessate le incapacità personali derivate al signor
[redacted] nato a [redacted]
dal fallimento dichiarato con sentenza in dat 22/04/1991
- 2- che conseguentemente il il signor
B [redacted] nato a [redacted]
ha diritto ad ottenere:
 - a) la cancellazione del suo nome dal registro previsto dal vecchio art. 50 L. F. e dal casellario
 - b) l'iscrizione di tale sentenza nel registro delle imprese (vecchio art. 142 L. F.
 - c) l'estinzione del reato di bancarotta semplice e, se vi é condanna, la cessazione dell'esecuzione e degli effetti dello stesso reato (art. 241 L.F.)


Si comunichi al ricorrente e si effettui la pubblicità di Legge

così deciso in Milano il

28/04/2008

Il Presidente

QUATRARO Bartolomeo



DEPOSITATO E PUBBLICATO
oggi

05/05/2008

Il Cancelliere

dr Agostino BARBATA

